



# Città di Follonica

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. 0566/ 59111 -  
Fax. 41709 - C.F. 00080490535



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 31 del 30-07-2014**

Adunanza - seduta

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI - TASI -**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:22 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE Francesco De Luca.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Bottai Marco	P
Bechi Stefano	P	Chirici Ettore	P
Stella Francesca	P	Baldi Daniele	P
Sandrucci Barbara	P	Ottaviani Agostino	P
De Luca Francesco	P	Asta Filippo	P
Ferri Paola	P	Marrini Sandro	P
Ariganello Gesue' Domenico	P	Cecchini Gabriele	P
Gaggioli Anna Maria	P	Pacini Laura	P
Aquino Francesco	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si articola in una componente di natura patrimoniale dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, suddivisa, a sua volta, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Appurato che, al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche.

Atteso che in materia di TASI, la citata Legge n. 147/2013, demandando gli aspetti di dettaglio alla predisposizione di specifico regolamento da applicarsi nel territorio comunale.

Visto altresì il D.L. 6.3.2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni alla citata L. n. 147/2013.

Considerato che ai sensi del comma 669 della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate dal citato D.L. n. 16/2014 come sopra convertito, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Premesso che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214.

Atteso che, ai sensi della citata normativa introdotta dalla L. n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal comune medesimo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto che tra le altre disposizioni normative vigenti in materia si evidenziano le seguenti casistiche:

- In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Considerato che, inoltre, al di là di altre disposizioni normative introdotte dalla citata L. n. 147/2013, come sopra modificata, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il comune, può prevedere esenzioni e riduzioni specificatamente elencate al comma 679 dell'art. 1 più volte citato, e al comma 682 lettera b) dello stesso articolo 1.

Atteso che ai sensi del comma 683 del medesimo articolo 1, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto il D.M. Interno del 29.4.2014 che differisce al 31.7.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014.

Considerato che a norma dell'art. 1 comma 688 come modificato dal D.L. n. 16/2014 e come sopra convertito, è previsto tra l'altro che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, anche dei regolamenti TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998 e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Preso atto che a mente della citata disposizione normativa l'efficacia dei citati atti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Atteso tuttavia che per l'anno in corso in caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D. Lgs. 360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale-

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota de/l'addizionale comunale all'IRPEF di cui a/l'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio de/l'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di TASI.

Ritenuto conseguentemente di approvare il citato Regolamento.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42;

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
<b>17</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4 (Asta, Marrini, Ottaviani, Baldi)</b>	<b>2 (Cecchini, Pacini)</b>

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TASI;
- 3) di dare atto, infine, che l'efficacia del presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2014 fermo restando la pubblicazione dello stesso nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale entro il 21 settembre 2014;

Con la seguente votazione

<b>PRESENTI</b>	<b>VOTANTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>
<b>17</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4 (Asta, Marrini, Ottaviani, Baldi)</b>	<b>2 (Cecchini, Pacini)</b>

### **DELIBERA**

L'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

**PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000**

Per quanto concerne la **REG.TECN. SEGRETARIO GENERALE** si esprime parere:  
**Favorevole**

Data, 21-07-2014

IL DIRIGENTE  
SERENA BOLICI

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:  
**Favorevole**

Data, 21-07-2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SERENA BOLICI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL CONSIGLIERE  
Francesco De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE  
SERENA BOLICI